



*Direzione Provinciale  
Bergamo*

CONFINDUSTRIA – BERGAMO, 20/01/2015

**CONGEDO PARENTALE A ORE**



## MODIFICHE AL T. U. SULLA MATERNITA'/PATERNITA'

Con la legge n. 183/2014, c.d. Jobs Act, il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare, tra l'altro, uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Conseguentemente il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 che ha previsto, in via sperimentale fino al 31/12/2015, una serie di modifiche al T.U. sulla maternità/paternità.

Con il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, trovate le coperture finanziarie, le novità introdotte dal legislatore hanno assunto carattere definitivo.



## CONGEDO PARENTALE

La riforma interessa in particolare le disposizioni in materia di congedo parentale e prevede:

- **1. Elevazione da 8 a 12 anni del limite temporale di fruibilità del congedo parentale;**
- **2. Elevazione da 3 a 6 anni dei limiti temporali di indennizzo;**
- **3. Fruizione del congedo parentale in modalità oraria.**



## CONGEDO PARENTALE A ORE

L'art. 1, comma 339 della legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) ha modificato l'art. 32 del T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001) introducendo la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale in modalità oraria, previa definizione, in sede di contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo parentale ad ore, dei criteri di calcolo della base oraria e dell'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.



## CONGEDO PARENTALE A ORE

Con i decreti legislativi attuativi della delega contenuta nel Jobs Act, il legislatore è nuovamente intervenuto sull'art. 32 introducendo un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria che trova attuazione in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale. In particolare, secondo questo criterio generale, in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.



## MODALITA' DI FRUIZIONE

La modalità di **fruizione oraria** del congedo parentale si aggiunge alla modalità di fruizione su base **giornaliera** e **mensile** e non ne modifica la durata, rimanendo invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo.



## MODALITA' DI FRUIZIONE

I genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità loro consentite alternandole.

**ATTENZIONE:** in caso di congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa.

Ne consegue che, se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria – con presenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa – i sabati e le domeniche ricadenti nel periodo di congedo, non sono considerati né ai fini del computo né ai fini dell'indennizzo.



## ESEMPI

### Esempio 1:

*genitore dipendente che prende congedo parentale ad ore in ogni giornata lavorativa compresa tra il 18 gennaio e il 1° febbraio 2016 – le domeniche ed i sabati, in caso di settimana corta, ricadenti nell’arco temporale indicato non si computano né si indennizzano a titolo di congedo parentale.*

### Esempio 2:

*lavoratrice che prende congedo parentale dal 15 gennaio al 29 gennaio 2016 con la seguente articolazione: parentale ad ore nella giornata di venerdì 15 gennaio – congedo parentale a giornata per la settimana successiva, cioè dal lunedì 18 a venerdì 22 - parentale ad ore nella giornata di venerdì 29 gennaio - le domeniche ed i sabati compresi nel periodo considerato, ossia i giorni del 16 e 17 e del 23 e 24 gennaio 2016 non si computano né si indennizzano a titolo di congedo parentale.*



## INCUMULABILITA'

E' esclusa la cumulabilità del congedo parentale fruito in modalità oraria con permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.

Tale incumulabilità risponde all'esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa.



## COMPATIBILITA'

Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità.



# TABELLA ILLUSTRATIVA DELLE COMPATIBILITA'

	Congedo parentale ad ore (art. 32 T.U.)
Parentale ad ore per altro figlio (art. 32 T.U.)	Non compatibile
Riposi per allattamento, anche per altro figlio (artt. 39 e 40 T.U.)	Non compatibile
Permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio (artt. 33 e 42 T.U.)	Non compatibile
Permessi fruiti in modalità oraria per l'assistenza ai familiari, anche se minori (art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104)	Compatibile
Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso (art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104)	Compatibile



## CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Le ipotesi di incumulabilità sopra dettagliate trovano applicazione nei casi di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria.

Ne consegue quindi che **la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale, può prevedere tra l'altro anche criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli definiti dall'art. 32, comma 1 ter.**



# CRITERI DI COMPUTO ED INDENNIZZO

In una prima fase iniziale il computo e l'indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria.

Ai fini del congedo parentale su base oraria, la contrattazione deve prevedere anche l'equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa.

In assenza di contrattazione, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale (ossia lo stesso periodo preso a riferimento per il calcolo dell'indennità). In assenza di ulteriori specificazioni di legge, per orario medio giornaliero si intende l'orario medio giornaliero contrattualmente previsto.

In tale caso, il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario medio giornaliero.



## MODALITA' OPERATIVE

Il genitore lavoratore dipendente avente diritto, richiede il congedo parentale al datore di lavoro e all'Inps, ai fini del trattamento economico e previdenziale.

Salvi i casi di oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni, in caso di richiesta di congedo parentale mensile o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario (art. 32, comma 3, T.U.).



## PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Nella domanda telematica di congedo parentale ad ore il genitore dichiara:

- 1) se il congedo è richiesto in base alla contrattazione di riferimento oppure in base al criterio generale previsto dall'art. 32 del T.U. (in questo caso la fruizione nella singola giornata di lavoro è necessariamente pari alla metà dell'orario medio giornaliero);
- 2) il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria. Il totale delle ore di congedo richieste sarà calcolato in giornate lavorative intere;
- 3) il periodo all'interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite.

La domanda è presentata in relazione a singolo mese solare. Quindi, ad esempio, se si intende fruire di congedo parentale ad ore, sia nel mese di gennaio sia nel mese di febbraio, dovranno essere presentate due distinte domande, una per ciascun mese.



## ESEMPI

### *Esempio 1*

*In base alla contrattazione collettiva, una giornata di congedo parentale è equivalente a 6 ore – il genitore che intende fruire di congedo parentale per 2 giornate (pari a 12 ore di assenza dal lavoro) dal 19.01.2016 al 22.01.2016 dovrà indicare 2 giornate nel predetto arco temporale. La fruizione del congedo avverrà secondo le modalità indicate dalla contrattazione.*

### *Esempio 2*

*Assenza di contrattazione collettiva - la giornata media lavorativa è pari a 8 ore – il genitore intende fruire di 5 giorni di congedo parentale in modalità oraria, 2 nel mese di gennaio e 3 nel mese di febbraio – il genitore presenta la domanda per il mese di gennaio specificando n. 2 giornate e il periodo all'interno del mese solare in cui intende fruire del congedo a ore.*

*Per il mese di febbraio, il genitore indica n. 3 giornate e il periodo all'interno del mese solare in cui intende fruire del congedo a ore.*



# FLUSSO DELLE DENUNCE UNIEMENS E CONGUAGLI

Nella prima fase di applicazione, ai fini dell'esposizione nel flusso delle denunce Uniemens dei periodi di congedo parentale fruiti su base oraria, è stato istituito un nuovo <CodiceEvento>: "**MA0**" (MA zero) avente il significato di "periodi di congedo parentale disciplinati dall'art. 32 del D. Lgs. N. 151/2001, usufruiti su base oraria".

Per il conguaglio della indennità di congedo parentale su base oraria anticipate al lavoratore, dovrà essere valorizzato nell'elemento <MatACredAltre>, <CausaleRecMat>, il nuovo codice causale "**L062**" avente il significato di "*indennità di congedo parentale facoltativo fruito su base oraria*"; nell'elemento <ImportoRecMat> il relativo importo.

Il flusso Uniemens sarà integrato con ulteriori elementi informativi che consentiranno al datore di lavoro di tramettere all'Istituto una più compiuta descrizione del congedo fruito dal lavoratore: in particolare, saranno esposte, nell'elemento <NumOreEvento> le ore di congedo fruito nel giorno espresso in centesimi.



## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge delega n. 183/2014 (Jobs Act);

Decreto Legislativo n. 80/2015;

Decreto Legislativo n. 148/2015;

Decreto Legislativo n. 151/2001 (T.U. maternità/paternità);

[Circolare Inps n. 139/2015;](#)

[Circolare Inps n. 152/2015.](#)